



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**Regolamento
sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

Entrato in vigore il a seguito Deliberazione di Consiglio metropolitano n°..... del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Generalità e fonti normative

ART. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

ART. 3 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di enti pubblici non economici

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART. 4 Disciplina dell'attività – S.C.I.A.

ART. 5 Documentazione

ART. 6 Idoneità professionale

ART. 7 Capacità finanziaria

ART. 8 Contributo una tantum

ART. 9 Variazione della titolarità

ART. 10 Sospensione volontaria dell'attività

ART. 11 Prosecuzione temporanea *mortis causa* del titolare

TITOLO III RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - TESSERE DI RICONOSCIMENTO

ART. 12 Responsabilità professionale e personale esecutivo

ART. 13 Tessera di riconoscimento

TITOLO IV LOCALI E SEDE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

ART. 14 Locali

TITOLO V REGISTRO - ARCHIVIO – TARIFFE

ART. 15 Registro Giornale

ART. 16 Ricevuta sostitutiva

ART. 17 Tariffe

**TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI**

ART. 18 Vigilanza

ART. 19 Sanzioni

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 20 Norme di rinvio

ART. 21 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Generalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel territorio di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Oltre che dal presente Regolamento la materia del settore è regolata dalle seguenti fonti normative:

- Legge n. 264 del 8 agosto 1991 e s.m.i., fatta eccezione per quanto nella stessa disposto relativamente all'autorizzazione;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 8 febbraio 1992 *“Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”*;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- Decreto Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992 *“Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dei Trasporti del 16 aprile 1996 n. 338 *“Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”*;
- Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 aprile 1996 *“Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza”*;
- Circolare del Ministero dei Trasporti n. 146 del 20 novembre 1996 *“Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale”*;
- Legge Regionale Lazio n. 14 del 6 agosto 1999, art. 130, co. 1, lett. g) e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 127 del 1 marzo 2000 *“Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.”*;
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.;
- Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi);
- Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 201 del 6 giugno 2011 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011 *“Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.”*;
- Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dei Trasporti prot. 13546 del 16 maggio 2012 *“Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264”*;
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, art. 1, co. 16 e s.m.i.

Integra le fonti normative sopra elencate ogni atto di normazione primaria e secondaria sopravvenuto.

ART. 2
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dal presente Regolamento, persegue i principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nella Direttiva 2006/123/CE recepita

dall'ordinamento italiano tramite il D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. nonché da normativa successiva. E', altresì, improntata nel rispetto del principio sull'accesso e l'esercizio dell'attività di servizi, che costituisce espressione dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana.

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti relativi alla circolazione di veicoli e/o natanti a motore e/o elettrici, di consulenza e di assistenza effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato come previsto nella Tabella A di cui all'art. 1 della Legge n. 264/1991 e s.m.i.; rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto anche le altre attività che abbiano stretta attinenza, quali lo svolgimento di pratiche assicurative. Inoltre, nei medesimi locali ospitanti l'attività di consulenza può essere svolta l'attività di autoscuola ma solo nel caso in cui le due richiamate attività siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica.

2. La Legge n. 264/1991 si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 per il disbrigo di pratiche auto.

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata dalle autoscuole limitatamente alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge n. 264/1991 (responsabilità professionale, obbligo della tenuta del registro-giornale, obblighi in merito al rilascio delle ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida, ecc.).

4. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla Legge n. 870 del 10 dicembre 1986, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

ART. 3

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di enti pubblici non economici

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla Legge n. 264/1991 e s.m.i. può essere esercitata anche da enti pubblici non economici sia direttamente che da uffici dei predetti enti in regime di convenzione o di concessione.

2. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

3. All'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di convenzione o di concessione con gli Automobile Club, istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 della Legge n. 11/1994.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART. 4

Disciplina dell'attività – S.C.I.A.

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2. Possono presentare la S.C.I.A. i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i..

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere intrapresa a decorrere dalla presentazione della S.C.I.A. formalmente completa. La competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad apposito sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, deputati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, con le modalità di cui al successivo art. 14, comma 4.

4. La S.C.I.A. carente di alcune delle informazioni e/o documentazioni di cui al Modulo indicato al successivo art. 5 viene considerata incompleta. In tale ipotesi, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale comunica mediante p.e.c. le cause della incompletezza invitando a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni scaduti i quali non ricorreranno le condizioni per l'applicazione dell'istituto della S.C.I.A..

5. La S.C.I.A., qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, co. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., viene respinta.

6. E' facoltà della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i. comunicando, in caso di carenza, il divieto di prosecuzione dell'attività, qualora avviata, con l'obbligo di rimuovere eventuali effetti dannosi. Nei casi più gravi verrà dato contestuale avviso alle Amministrazioni eventualmente interessate per le valutazioni di competenza.

7. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela secondo la vigente normativa in materia.

ART. 5 **Documentazione**

1. La documentazione a corredo della S.C.I.A. di cui al precedente articolo 4 è quella indicata nell'apposito Modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile. Detta documentazione deve essere inoltrata, mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 6 **Idoneità professionale**

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 264/1991 e s.m.i., del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 338 del 16 aprile 1996 e della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i.

2. Le sessioni d'esame si svolgono in ogni capoluogo di Regione secondo modalità e programmi stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

4. L'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge n. 264/1991 e s.m.i. può essere ottenuto, a domanda:

- dai titolari di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che abbiano esercitato effettivamente da almeno 5 (cinque) anni alla data di entrata in vigore della citata legge e che continuino ad esercitarla;
- dai titolari di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che abbiano esercitato effettivamente da almeno 3 (tre) anni alla data di entrata in vigore della citata legge sulla base di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;

- dai dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club purché siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e possano vantare una anzianità di servizio di almeno 15 (quindici) anni nella predetta qualifica.

ART. 7

Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali, le società e gli Enti che presentano la S.C.I.A. per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di:

- a) aziende o istituti di credito
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari ad € 51.645.69 (art. 4, co. 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09 novembre 1992).

2. L'attestazione relativa alla capacità finanziaria di cui al precedente comma non può essere rilasciata frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie.

3. Nel caso di società o di Enti che gestiscano più di un'impresa di consulenza, la capacità finanziaria del citato importo deve essere attestata per ogni singola impresa.

ART. 8

Contributo una tantum

1. La S.C.I.A. è altresì subordinata al versamento di un contributo una tantum, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'entità del suddetto contributo è determinata secondo l'attuale normativa vigente.

3. Copia della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del contributo una tantum deve essere presentata alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale

ART. 9

Variazioni

1. La presentazione di una nuova S.C.I.A. è richiesta nelle fattispecie di seguito elencate:

- a) ogni mutamento che comporti la variazione della titolarità dello studio di consulenza o del preposto;
- b) trasformazione della ditta individuale in società, variazione ragione sociale, variazione dell'amministratore, variazione delle quote;
- c) affitto ramo d'azienda o sua cessione;
- d) ulteriore sede (rispetto a quella già avviata), variazione ubicazione dei locali, sostanziali variazioni edilizie interne ai locali.

2. Le variazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 devono essere comunicate alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. La variazione di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere portata a termine entro mesi 6 (sei) dalla data dell'afferente atto che la determina.

3. Le variazioni di cui alla lettera d) del precedente comma 1 sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale secondo le modalità di cui al successivo art. 14, comma 5.

4. Nel caso di variazione della sola denominazione dell'impresa di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di essa, al ricevimento di comunicazione scritta di tale variazione la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale prenderà atto con nota di riscontro.

ART. 10

Sospensione volontaria dell'attività

1. Qualora per sopraggiunti impedimenti, sia giuridici che di fatto, sia impossibile proseguire l'attività intrapresa, il titolare o nel caso di società l'amministratore dello studio di consulenza o il preposto ha facoltà di sospendere l'attività medesima per un periodo temporale non superiore a 6 (sei) mesi, prorogabili ad altri sei mesi sulla base di documentata necessità, con l'obbligo di darne immediata comunicazione alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedenti esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni.

3. In caso di chiusura dell'attività ne deve essere data immediata comunicazione scritta alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale con contestuale riconsegna dei tesserini di cui al successivo art. 12, comma 4.

ART. 11

Proseguimento temporanea *mortis causa* del titolare

1. In caso di decesso del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante di società esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per non più di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal decesso, prorogabili a 18 (diciotto) in caso di situazioni eccezionali adeguatamente documentate valutabili da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, a condizione che venga fatta comunicazione dagli eredi del titolare o dell'amministratore nel termine di 90 (novanta) giorni dall'evento, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte.

2. La prosecuzione temporanea dell'attività in caso di morte viene ratificata sotto forma di "Nulla Osta provvisorio" ed avrà validità per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi prorogabili a 18 (diciotto), al solo scopo di consentire l'eventuale variazione della titolarità o la chiusura dell'attività.

TITOLO III

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - TESSERE DI RICONOSCIMENTO

ART. 12

Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici il titolare dell'impresa di consulenza o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) art.3 della Legge n.264/1991 e s.m.i..

3. Per il personale operante nelle imprese di consulenza, devono essere rispettate le normative vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, fiscali e infortunistici.

4. Il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante o il socio amministratore in caso di società, nonché il personale adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 13

Tessera di riconoscimento

1. La tessera di riconoscimento di cui al comma 4 del precedente articolo 12, viene rilasciata su richiesta del titolare dell'impresa, del legale rappresentante o del socio amministratore in caso di società. Con la suddetta richiesta il titolare dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito per il personale di cui al comma 2 del precedente articolo 12 specifica certificazione, ovvero autocertificazione degli stessi soggetti interessati, relativa al possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d), e) di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i..

2. La tessera di riconoscimento, di cui al comma precedente, ha validità annuale computata con riferimento all'anno solare.

3. Salvo casi di comprovata e motivata urgenza, il rilascio e il rinnovo di ogni singola tessera di riconoscimento viene effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le modalità previste nell'apposito modulo redatto dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale. Per il rilascio e/o rinnovo di ogni singola tessera di riconoscimento è prevista la corresponsione di € 5,00 (cinque/0) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Nel caso di dimissione del personale in possesso della tessera di riconoscimento, il titolare dell'impresa di consulenza, ovvero il legale rappresentante e il socio amministratore in caso di società, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale riconsegnando la tessera di riconoscimento medesima.

TITOLO IV

LOCALI E SEDE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

ART. 14

Locali

1. Nei locali, sede delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, possono essere svolti i servizi e le attività di cui all'art. 1 della Legge n.264/1991 e s.m.i. e, limitatamente alle imprese autorizzate, l'espletamento dell'attività di certificazione per conto terzi. Rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto anche le altre attività che abbiano stretta attinenza, quali lo svolgimento di pratiche assicurative.

2. Nei locali di cui al precedente comma 1, congiuntamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, può essere svolta l'attività di autoscuola ma solo nel caso in cui le due attività siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica. In tal caso i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria (adibiti alla

ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi) di entrambe le attività, nel rispetto della superficie ed altezza minima stabilita dalla rispettiva legislazione in materia (superficie complessiva minima totale mq. 55,00 di cui mq. 25,00 per aula autoscuola).

3. I locali di cui al precedente comma 1, di categoria catastale C/1 o A/10, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992 ed essere forniti del certificato di agibilità ovvero deve essere stata presentata, al comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dell'immobile ove sono ubicati i locali oppure della singola unità immobiliare interessata (art. 24, comma 4, lett. b stesso decreto). I locali possono essere posti su due o più livelli sempreché direttamente comunicanti mediante scala e/o ascensore interni.

4. La verifica della conformità dei locali, di cui al precedente comma 1, alle disposizioni di legge viene effettuata dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.

5. Le variazioni di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d) sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale previa corresponsione, da parte del titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.

6. I criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992 non si applicano ai locali delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/91 (ovvero 5 settembre 1991), esercitavano già tale attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

7. I criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992 si applicano alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della Legge n. 264/1991, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto non addebitabile al titolare dell'impresa, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16 dicembre 1992 (entrata in vigore del Decreto Ministero dei Trasporti 09 novembre 1992).

TITOLO V REGISTRO - ARCHIVIO – TARIFFE

ART. 15 **Registro-Giornale**

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, l'amministratore redige un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Le relative annotazioni devono essere effettuate contestualmente al ricevimento degli incarichi.

2. Il registro-giornale, appositamente vidimato, prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

3. Il registro-giornale è tenuto a disposizione delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. E' ammesso l'uso di moduli informatici, aventi le stesse caratteristiche del Registro cartaceo di cui al precedente comma 2, che sono gestiti da procedure digitali rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza così come previsto dall'art. 7, comma 4ter del Decreto Legge n. 357 del 10 giugno 1994 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 489/1994).

5. Di quanto indicato nei precedenti commi dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Città metropolitana di Roma Capitale.

6. La stampa del registro dovrà essere fatta al termine di ogni mese, su fogli bollati e numerati, ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile, e comunque ogni qualvolta venga richiesta, nel corso della giornata, dalle autorità preposte.

7. La documentazione relativa alle pratiche acquisite dovrà essere conservata in archivio per almeno dieci anni. Tale documentazione potrà anche essere costituita da fotocopie leggibili dei documenti significativi inerenti l'espletamento dell'incarico ricevuto dal committente.

ART. 16

Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione vengano ad essa consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti del 11 novembre 2011, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato. Detta ricevuta ha validità massima di 30 gg dalla data di rilascio. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. La ricevuta, di cui al precedente comma, non può essere prorogata né rinnovata.

3. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve mettere a disposizione dell'interessato, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della ricevuta di cui al precedente comma 1, l'estratto del documento medesimo qualora esso, per ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l'ufficio competente.

ART. 17

Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

2. Le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono tenere affisse, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura agli utenti, una tabella contenente le tariffe relative all'espletamento di ciascun incarico, ponendo in evidenza le somme dovute all'amministrazione dello stato.

3. Le imprese di consulenza devono altresì esporre in modo visibile:

- il nulla osta dell'attività;
- l'indicazione che ai sensi della vigente normativa l'impresa è posta sotto la vigilanza della Città metropolitana di Roma Capitale e che i reclami in ordine ad eventuali irregolarità devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente;
- la tabella delle operazioni previste dalla Legge n. 870/1986 ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 625/1978.

TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 18
Vigilanza

1. La Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni vigilano sull'applicazione della Legge n.264/1991 e s.m.i. nonché sull'applicazione del presente Regolamento.
2. La vigilanza sulle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene effettuata da ispettori della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, all'uopo autorizzati dal Dirigente.
3. L'attività di vigilanza sulle imprese di consulenza dei mezzi di trasporto, considerato l'interesse generale che queste rivestono, oltre a perseguire l'osservanza delle norme che regolano la materia, è tesa a promuovere una maggiore efficienza delle imprese stesse ed una migliore qualità del servizio reso all'utenza.
4. I controlli tendono ad accertare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle ricevute sostitutive di cui ai precedenti artt. 15 e 16 del presente Regolamento;
 - c) il possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per il personale che accede agli uffici pubblici;
 - d) il rispetto da parte delle imprese di consulenza, per tutto il personale impiegato, di quanto previsto dall' art. 12 comma 3 del presente Regolamento;
 - e) la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'espletamento dell'attività.
5. L'attività di vigilanza, oltre che per l'accertamento della regolarità dell'esercizio dell'impresa di consulenza di cui al comma precedente, viene effettuata:
 - a) quando occorra garantire il rispetto di provvedimenti (diffide, sospensioni, revoche) posti in atto dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale;
 - b) quando pervengano segnalazioni o esposti, regolarmente sottoscritti, in merito a presunte irregolarità connesse all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - c) ogni qualvolta, a giudizio del Dirigente della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
6. Se a seguito di verifica d'ufficio, di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione ad una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato entro il termine di 90 giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 180 giorni, per i residenti all'estero; il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
7. Qualora ricorra il caso di cui al precedente comma, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche per il tramite dei messi notificatori della Città metropolitana di Roma Capitale.
8. L'opera di vigilanza è inoltre diretta alla repressione dell'attività di consulenza non regolare o abusiva.

ART. 19

Sanzioni

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata, in via generale, dalla Legge n.689/1981 e s.m.i., dal Titolo VI del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i., nonché dall'art. 9 della Legge n.264/1991 e s.m.i..

2. Il Dirigente della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, in caso di accertata violazione alle norme del presente Regolamento, anche su iniziativa dei Comuni:

- a) emana atto di diffida, di cui al comma 2, art. 9 della Legge n. 264/1991 e s.m.i., in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime di cui all'art. 8 della stessa legge. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo ispettivo, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'esercizio dell'impresa di consulenza volto ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal regolamento e dalla normativa di settore, con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
- b) Dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 (cinquecentosedici/45) ad € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) e la sospensione dell'attività da 1 (uno) a 6 (sei) mesi, quando siano accertate irregolarità persistenti o ripetute ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 264/1991 e s.m.i. ovvero del presente Regolamento. La sospensione dell'attività decorre dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Il provvedimento di sospensione comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente avviata (es. autoscuola); inoltre non riguarda le attività, presenti nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza, di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente Regolamento, (es. pratiche assicurative). Con il provvedimento di sospensione è inibito temporaneamente l'esercizio dell'attività, salvo la definizione delle pratiche acquisite dall'impresa di consulenza anteriormente alla notificazione del provvedimento di sospensione.
- c) Dispone, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i., la revoca dell'attività, quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e quando siano accertati gravi abusi. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 (milletrentadue/91) ad € 5.164,56 (cinquemilacentosessantaquattro/56) fatta comunque salva l'eventuale responsabilità civile e penale. Con il provvedimento di revoca è inibito definitivamente l'esercizio dell'attività. Il titolare dell'impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, dovrà restituire ai committenti le pratiche non definite, trasmettendone elenco alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale; in alternativa dovrà comunicare, alla medesima struttura, l'impresa di consulenza presso la quale verranno custodite le pratiche non definite allegandone elenco.
- d) Applica la sanzione amministrativa del pagamento da € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) ad 10.329,13 (diecimilatrecentoventinove/13) avverso chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza la segnalazione di inizio attività. In assenza, altresì, dell'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del Codice Penale.
- e) Applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso chiunque rilascia abusivamente la ricevuta di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b).
- f) Applica la sanzione amministrativa, prevista dal comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al medesimo art. 92, comma 1.

- g) Emana atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che non effettuino l'iscrizione alla M.C.T.C. di veicoli per i quali hanno ricevuto l'incarico.
- h) Applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che, acquisito l'incarico del passaggio di proprietà di un veicolo, non ottemperino a quanto previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
- i) Emana atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 della Legge n. 625/1978 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che non espongono il tariffario, come stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 264/1991 e s.m.i. e dall' art. 17 comma 2 del presente Regolamento.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere versato, entro i termini previsti, tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico PagoPa, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i..

4.

- a) Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, per somme certe, liquide ed esigibili, al debitore che ne fa richiesta la Città metropolitana di Roma Capitale può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore a Euro 2.000,00 (duemila/00).
- b) La richiesta non può essere soddisfatta se nei confronti del debitore risultano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- c) Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.
- d) Nel caso in cui, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione verrà revocato.
- e) Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.
- f) Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.
- g) La rateazione di somme superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.
- h) La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'entrata.

5. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti senza aver presentato ricorso alle autorità competenti, l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva.